

Amministratori 17 Luglio 2020

Partecipate, istituti di pre-allerta della crisi inadeguati in tempi di Covid-19 - Lo studio dei commercialisti

di Andrea Ziruolo [Stampa](#)

In breve

Un documento del Consiglio nazionale al quale hanno collaborato esperti di partecipate e crisi di impresa, magistratura, Cerved e Abi

«L'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19» è **il titolo del documento** con cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso il gruppo di lavoro «Programmazione di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione» ha offerto una prima chiave di lettura sistemica delle disposizioni degli articoli 6, comma 2 e 14, commi 2, 3, 4 e 5 del Dlgs 175/2016. Nell'ambito delle proprie finalità, l'istituendo centro studi sul Management Pubblico del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università Gabriele d'Annunzio di Pescara ha a sua volta approfondito il tema condividendo le posizioni interpretative e applicative del documento richiamato.

L'elevato standing professionale e scientifico degli esperti e dei componenti il gruppo di lavoro, consente al documento di chiarire agli amministratori delle società pubbliche, in modo metodologicamente ineccepibile, di soprassedere, pure a fronte dell'emersione di indicatori di crisi aziendale, dall'applicazione delle misure e dei provvedimenti previsti dall'articolo 14 del Testo unico. Misure e provvedimenti concepiti in un contesto di normalità che non può assolutamente essere quello dell'attuale emergenza Covid-19 nel quale la maggioranza delle imprese, tra cui quelle pubbliche, può ritrovarsi in una condizione di "certificazione" della crisi e di dover applicare gli istituti del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza previsti dalla legge 14/2019 (di seguito CCII) a causa dell'inadeguatezza delle cosiddette «misure di pre-allerta» oltre ad anticipare gli effetti della crisi d'impresa e a intervenire prima del loro default. La straordinarietà del momento economico, dunque, indurrebbe le misure di pre-allerta a segnalare erroneamente l'attivazione della procedura liquidatoria delle imprese come scelta «pressoché automatica».

Da qui la necessità, già assunta dal legislatore, di rinviare al 1° settembre 2021 l'avvio degli istituti del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e di sospendere fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi del codice civile in materia di perdita del capitale sociale (articolo 6 del Dl 23/2020) e la facoltà di derogare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio (articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile) alla valutazione delle poste nella prospettiva della continuità aziendale se questa risulta sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data precedente al 20 febbraio 2020, dandone evidenza nella nota integrativa fornendo un quadro aggiornato sulla capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare a operare nel futuro (con le modalità di cui all'articolo 5 del testo unico, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni). Solo questo iter argomentativo a supporto del comportamento conservativo eviterebbe di configurare responsabilità per gravi irregolarità (articolo 2409 del codice civile) a carico degli organi sociali e del socio pubblico.

Il differimento dell'entrata in vigore degli istituti del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza interessa ovviamente anche alle società a partecipazione pubblica indicate all'articolo 2, comma 1, lettera n) del Testo unico, soggette a quegli istituti in virtù del combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1, lettera f). Per queste società, salvo specifiche deroghe, valgono i principi di economia aziendale delle società di capitali, pertanto, nonostante nella norma siano assenti disposizioni simili a quelle per il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, i tools attraverso cui attivare i meccanismi di pre-allerta verrebbero distorti dalla straordinarietà del momento storico. Conseguentemente, nel proprio documento il Cndcec richiama i termini di legge che consentono di approdare, nonostante la permanenza in vigore degli istituti di pre-allerta in base al testo unico (**si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 aprile**), a ritenere che la relativa applicazione debba essere calibrata con estrema attenzione, tenendo conto della ratio della disciplina in ragione del contestuale momento emergenziale.

Muovendo dunque dall'inadeguatezza degli istituti di pre-allerta della crisi scaturita dall'emergenza Covid-19 poiché riferibile «non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali», l'intervento del socio pubblico si configura come l'unica soluzione concretamente percorribile per consentire all'impresa, altrimenti destinata al collasso, di essere traghettata oltre la contingenza emergenziale anche a tutela di un interesse pubblico.

Concludendo, nel prendere atto dell'impossibilità di valutare l'estensione temporale degli effetti del Covid-19, gli amministratori e soci della società oggetto del Testo unico (al pari di quelle dell'organo di controllo e del socio pubblico) non possono adottare in modo consapevole e ragionato i provvedimenti "adeguati" richiesti dall'articolo 14. Ne consegue che non potendo ignorare la disciplina speciale della crisi dettata dal Testo unico - che tra l'altro mira ad arginare la pratica dell'intervento di salvataggio a ogni costo (soccorso finanziario) delle società strutturalmente in perdita - rispetto allo scenario di incertezza richiamato, gli amministratori non possono che adottare un atteggiamento conservativo del patrimonio aziendale per non incorrere nelle responsabilità stabilite dall'articolo 2409 del codice civile a carico degli organi sociali e del socio pubblico.

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole **24 ORE**